

delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 »;

l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003, prevede che: « A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime »;

per i lavoratori della miniera di amianto di Balangero, ai fini del conseguimento dei trattamenti pensionistici, si è fatto riferimento, fino ad oggi al comma 8, dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 —:

se il Ministro ritenga che, alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa del 2003, ai lavoratori della ex miniera di amianto di Balangero, per quanto riguarda il periodo di lavoro prestato durante l'esercizio della miniera medesima (prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992) e per il conseguimento dei trattamenti pensionistici sia da applicarsi o meno la norma contenuta nell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, che si riferisce invece al solo comma 8 dell'articolo della legge n. 257 del 1992;

se i certificati emessi dall'INAIL nei confronti dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 antecedentemente alla data del 2 ottobre 2003, siano da considerarsi validi agli effetti di legge;

se il Ministro ritenga che ai lavoratori della ex miniera di amianto di Balangero, per ciò che consta al periodo di lavoro prestato per il risanamento della miniera medesima (dopo l'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, ai sensi

dell'articolo 11 della medesima legge) e per il conseguimento dei trattamenti pensionistici, sia da applicarsi o meno la norma contenuta nell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, che si riferisce invece al solo comma 8 dell'articolo della legge n. 257 del 1992. (4-09382)

**SGOBIO.** — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Keller Elettromeccanica di Villacidro (Cagliari) ha annunciato la messa in cassa integrazione di 105 dipendenti, adottando, come denunciato dalle organizzazioni sindacali di categoria, addirittura il fax come strumento per tale grave comunicazione;

la notizia giunge dopo che, agli inizi di febbraio, il presidente della Keller, aveva dichiarato che la fabbrica aveva lavoro assicurato per tutto l'anno e che per questo motivo sarebbero state fatte nuove assunzioni —:

se non ritenga opportuno attivarsi immediatamente presso i soggetti interessati al fine di scongiurare l'adozione delle decisioni assunte dall'azienda, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, in un'area già purtroppo interessata da altre e gravi crisi occupazionali. (4-09385)

\* \* \*

#### *POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI*

*Interrogazione a risposta scritta:*

**SGOBIO.** — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

a parere dell'interrogante la decisione sull'etichettatura dei vini assunta nei giorni scorsi dalla Commissione europea penalizza i vini di qualità;

la possibilità per un qualsiasi produttore del mondo di poter denominare un vino non in base all'origine ma solo al nome che vorrà scegliere, consentirà ad esempio a qualunque imprenditore di qualunque paese del mondo di chiamare il suo vino con il nome delle migliori etichette italiane;

le denominazioni rappresentano la storia, i legami culturali, la specificità delle produzioni, l'impegno per la qualità e sono essenzialmente garanzie a tutela dei consumatori;

la decisione assunta a Bruxelles è grave perché getta un'ombra di sfiducia nell'intero settore, sia nel comparto produttivo, con logiche e conseguenti ricadute occupazionali, e sia in quello delle vendite, con giustificate insoddisfazioni qualitative da parte dei consumatori: una specie di circolo vizioso, insomma, assurdo e controproducente;

se non ritengano opportuno promuovere iniziative, in sede europea, affinché sia rivista la predetta decisione della Commissione, che nulla di positivo provocherebbe all'intero settore, con possibili conseguenze occupazionali. (4-09389)

\* \* \*

### SALUTE

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, deter-

minato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni;

nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali a seguito delle vaccinazioni;

la misura dell'indennizzo non è infatti adeguata all'estrema gravità dei danni subiti dall'interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità lavorativa, conseguenti pur sempre dalla vaccinazione;

in Italia sono molti i casi di soggetti con danni irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla somministrazione di vaccini obbligatori, le cui famiglie hanno inoltrato al Ministero della salute un'ingente quantità di richieste risarcitorie;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 423 del 2000, nel trattare due questioni di incostituzionalità della legge 210 sollevate dal Tribunale di Firenze, ha invitato il Legislatore a considerare l'opportunità di rivedere l'istituto dell'indennizzo;

la stessa Corte con sentenza n. 38 del 25 febbraio 2002 ha avuto modo di rimarcare che la questione sulla quale è stata chiamata ad esprimersi: « nasce comprensibilmente dalla constatazione che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono i più congrui fra quelli cui il legislatore medesimo avrebbe potuto fare riferimento, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte circa i caratteri di tale misura, che, oltre a dovere risultare "equa" rispetto al danno subito (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 e del 1996), deve